

17. Segretari delle carceri e riformatorii e medici dei manicomi giudiziari.

*Categoria XIII.*

1. Addetti consolari; Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.
2. Vice segretari nell'Amministrazione dell'interno.
3. Vice segretari nell'Amministrazione delle colonie.
4. Uditori giudiziari.
5. Sottotenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito; Guardiamarina e sottotenenti dei Corpi della Regia marina; Sottotenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica; Capi manipolo della M. V. S. N.; Sottotenenti della Regia guardia di finanza.
6. Vice segretari dei Ministeri.
7. Vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.
8. Vice segretari della Corte dei conti; Aggiunti di procura della Regia avvocatura erariale.
9. Professori straordinari di ruolo B dei Regi istituti medi di istruzione e professori con grado corrispondente delle Regie accademie di belle arti, dei conservatorii di musica ed arte drammatica e dei R.R. educandati femminili; Vice segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica.
10. Assistenti della Regia accademia navale.
11. Assistenti dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.
12. Vice ispettori e vice direttori delle poste e telegrafi; Assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.
13. Vice segretari delle carceri e riformatorii; Medici assistenti dei manicomi giudiziari.

Art. 2. Il Capo del Governo Primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali precedono i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. Gli arcivescovi susseguono immediatamente le cariche della quinta categoria ed i vescovi i funzionari della sesta.